ISTITUZIONE DELL'ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO E.I.M.A

Art. 8

L'amministratore

L'amministratore e' nominato dal presidente. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) la durata dell'incarico;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilita';

c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;

d) i casi in cui l'amministratore puo' essere revocato dal presidente;

e) la possibilita' per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.

Versione in vigore dal 26 luglio 1994, non più in vigore dal 25 settembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A
Estremi	Decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-per-gli-interventi-nel-mercato-agricolo-e-i-m-a-464-1994/art-8-l-amministratore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it